



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
D. [REDACTED]	Giudice rel.
D. [REDACTED]	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **17820/2024** promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO LOSCERBO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
QUESTURA DI BOLOGNA

RESISTENTE

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011

sulle seguenti conclusioni delle parti:

la parte ricorrente concludeva in ultimo come da ricorso;

la parte resistente concludeva, in memoria di costituzione, per il rigetto del ricorso.

Con ricorso tempestivamente depositato in data 14.12.2024, il S. [REDACTED]
cittadino dell' [REDACTED] nato [REDACTED] impugnava il provvedimento del Questore di
Bologna del 21.11.2024, notificato il 5.12.2024, con il quale era stata rigettata la richiesta di
protezione speciale di cui all'art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il D.L. 21
ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020; chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del
provvedimento impugnato.

Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna con
provvedimento del 19.11.2024 aveva formulato parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso

di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, TUI.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di essere giunto in Italia [redacted] di vivere in autonomia in [redacted] di aver lavorato stabilmente con regolari contratti dall'8.06.2023 fino ad essere impiegato a tempo indeterminato dal

24.09.2024 come facchino presso la sede operativa di Imola di [redacted] un netto mensile in busta paga pari ad Euro [redacted]

Con decreto del 18.12.2024 veniva sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 7.02.2025.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29.01.2025 chiedendo la reiezione del ricorso, rilevando l'insussistenza dei presupposti comprovanti un effettivo inserimento ed un adeguato livello di integrazione sociale del ricorrente in Italia.

Alla udienza del 26.06.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il Procuratore di parte ricorrente – riportandosi al contenuto del ricorso e degli ulteriori scritti difensivi – insisteva per l'accoglimento della domanda, riservandosi di depositare i certificati penali relativi al proprio assistito.

Con note depositate ex art.127 *ter* c.p.c. in data 26.11.2025 il procuratore di parte ricorrente insisteva per il riconoscimento della protezione speciale.

La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.

Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del 21.11.2024, notificato il 5.12.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, a seguito di **domanda presentata in data non evincibile dagli atti e formalizzata in data 5.04.2023**, a ciò facendo seguito la trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale per l'acquisizione del suo parere e non già per l'audizione del richiedente, che in tal caso sarebbe stato destinatario di un successivo provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte della CT stessa. Ne consegue che la domanda rimane soggetta alla disciplina ex art. 19 TUI nella sua formulazione previgente alla entrata in vigore del D.L. 20/2023.

Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che “*non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa*

rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «*protezione speciale*».

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che “*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui *“il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”*) e superando, dunque, le pregresse *“oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”*, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo *“definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”*, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del *“diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”* (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che *“in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”* (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l’effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita

privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole “*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*”), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, “*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*”, sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed “*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*” (sent. n. 24413/2021, cit.).

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di “*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare*”, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria “*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*” nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, “*di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto “*della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*”.

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di

rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *“una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”*, sicché *“mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”*, osservando che in questi casi *“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”*, Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le *“ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020”* possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che *“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”* (sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi *“superabile*

esclusivamente” ove sia accertato, in concreto, che l’allontanamento sia “*necessario*” per “*ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute*”, le quali, com’è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).

In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all’entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell’unico motivo di ricorso per cui “*tanto minore è l’interesse dello Stato all’allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all’economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata*”, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell’accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere “*ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l’acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante*” (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).

La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che “*i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell’ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma*”.

Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza *Narijs c. Italia* 14 febbraio 2019 “*si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8. Indipendentemente dall’esistenza o meno di una “vita familiare”, l’espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata*”.

Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un’attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “*valutato i molteplici elementi adottati dal ricorrente, sia in ordine alla*

durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato"].

La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* - 16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* - 2 novembre 2006).

È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz vs. Germany* - 16 December 1992: “*There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world*”).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave privazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei quattro anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento del ricorrente sul territorio nazionale trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma sia della raggiunta sua autonomia abitativa, vivendo lo stesso in ospitalità in [REDACTED] (cfr. comunicazione di ospitalità del 25.03.2023 – doc. 11 allegato al ricorso), e sia della stabilità lavorativa, avendo egli prestato dapprima attività lavorativa

come operaio facchino presso una impresa individual [redacted] Unilav 2023 e buste paga – docc. 10 e 12 allegati al ricorso), dal 24.09.2024 svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato come facchino [redacted] (cfr. Unilav 2024 e buste paga – docc. 12 e 14 allegati al ricorso) e da ultimo fino al 31.12.2025 prestando attività a tempo pieno presso [redacted] con la qualifica di meccanico a fronte di uno stipendio mensile pari ad [redacted] (cfr. Unilav, contratto di lavoro 2025 e busta paga maggio 2025 – doc. 1 allegato a nota dep. il 14.04.2025 e docc. 1 e 2 allegati a nota dep. il 24.06.2025; busta paga ottobre 2025 – doc. 2 allegato a nota dep. l'11.11.2025).

Degna di nota appare la presenza sul territorio nazionale [redacted] dello zio del ricorrente, titolare di permesso di soggiorno, del quale fa menzione la Questura di Bologna (cfr. nota della Questura di Bologna depositata in data 14.01.2025, allegata anche alla memoria di costituzione), ciò dimostrando la presenza di legami familiari del ricorrente sul territorio nazionale.

Dalla documentazione in atti si rileva, infine, come il ricorrente ha prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente [redacted] nel 2023, [redacted] nel 2024 [redacted] l'1.01.2025 al 31.07.2025 (cfr. estratto conto previdenziale – doc. 1 allegato a nota dep. l'11.11.2025).

Tali redditi, pur non essendo molto elevati, testimoniano l'impegno del ricorrente in un serio percorso di integrazione nel nuovo contesto sociale.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami del ricorrente con il Paese d'origine, senza che possano assumere rilievo dirimente gli eventuali rapporti in essere con i familiari ivi rimasti.

Appare quindi che la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente e la buona rete di relazioni familiari e sociali da egli costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti non ravvisabili nelle condotte del ricorrente e né segnalati dalla parte resistente (si evidenzia che la stessa CT nel suo parere negativo dava atto che il ricorrente è incensurato, e la PA nel costituirsi non evidenziava precedenti penali del ricorrente).

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,*

ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:

RICONOSCE al ricorrente [REDACTED] al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e **DISPONE** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente **permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.12.2025.

Il Giudice estensore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]